

Come si calcola la riduzione delle sanzioni da 10% a 3% per definizione agevolata avvisi bonari

di [Federico Gavioli](#)

Publicato il 16 gennaio 2023

Sono arrivati **chiarimenti procedurali** del Fisco sulla **definizione agevolata degli avvisi bonari**. In questo articolo vediamo **come dovrà essere calcolato** dai contribuenti **lo sconto sulle sanzioni**.



L'Agenzia delle Entrate chiarisce come deve essere eseguito il calcolo per fruire della riduzione delle sanzioni dal 10% al 3%, per i pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari.

I tecnici delle Entrate chiariscono che la riduzione di sette punti percentuali è inerente gli avvisi relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva per gli anni 2019, 2020 e 2021 e i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 153 e seguenti, ha introdotto la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Al fine di dirimere i molteplici dubbi circa l'ambito applicativo della norma, [era atteso](#) l'intervento dell'Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata: cosa prevede la legge di Bilancio 2023?

L'articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), consentono di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al

31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

I commi 160 e 161, dell'articolo 1, della legge di Bilancio 2023, riapre i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, in scadenza il 22 dicembre 2022.

I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero con possibilità di dilazione in sessanta rate; in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021

La circolare in commento chiarisce che rientrano nella definizione agevolata:

1. le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall'articolo 2, comma del D.lgs. n. 462 del 1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
2. le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.

Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo.

Per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.

In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

Definizione agevolata 2023 e lieve inadempimento

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15-ter del DPR 602/1972 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La circolare delle Entrate riporta un esempio di definizione agevolata per una comunicazione già inviata al contribuente

Un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro.

Tale comunicazione è stata inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal contribuente in data 19 dicembre 2022.

Esiti comunicati al contribuente:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata - 100,00

Sanzione (10%) - 10,00

Interessi - 7,00

Ricalcolo...

Imposta non versata - 100,00

Sanzione (3%) - 3,00

Interessi - 7,00

Le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter, del DPR n. 602 del 1973.

L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).

Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a venti rate.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Estensione dei piani di rateazione

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il comma 159, dell'articolo 1, della legge di Bilancio 2023, modifica, a regime, la disciplina contenuta nell'articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, in base al quale le

somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi, viene quindi prevista la soppressione delle parole «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro».

Ne consegue che, indipendentemente dall'importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

[APPROFONDIAMO ANCORA - CON DARIO DEOTTO E LUIGI LOVECCHIO - LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL WEBINAR DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2023](#)

NDR. Per il testo della [circolare 1 del 2023 dedicato alla Definizione Agevolata](#), clicca qui

A cura di Federico Gavioli

Lunedì 16 Gennaio 2023

Copyright © 2023 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l